



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Clotilde Fierro	PRESIDENTE Rel.
Dott. Michele Milani	CONSIGLIERE
Dott. Maurizio Alzetta	CONSIGLIERE

S E N T E N Z A

Nella causa di lavoro iscritta al n. **443/2020 R.G.L.**

promossa da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' avv.to [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [redacted] per procura in calce al ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. IN PROPRIO E QUALE MANDATARIO DELLA S.C.C.I. SPA, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS - S.C.C.I. S.p.A.,

576. in persona del Presidente, come tale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Torino,

nell'ufficio legale dell'Inps presso l'Inps Direzione Regionale Piemonte, unitamente e disgiuntamente

lo d'ufficio, in forza di quanto stabilito dall'art. 1101/7/2015 del Regolamento INPS, per

APPELLATO

, rappresentata e difesa dall'avv. **Daniele Folino**, del foro di Roma, elettivamente domiciliata in Domodossola (VB) via Trabucchi n. 35, giusta procura in calce alla memoria

APPELLATA

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO -, in persona del Direttore Regionale pro tempore del Piemonte, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Inail, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Ente, in forza di procura generale alle liti, di cui all'art. 1101/7/2015 del Regolamento INPS, in data 20/07/2019, Rep. INPS Direzione Regionale Piemonte, raccolta 21422, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente, in Torino, C.so Galileo Ferraris, n. 1,

APPELLATO

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 24.11.2020

Per l'appellata come da memoria depositata il 1.4.2021

Per Inps: come da memoria depositata il 24.2.2021

Per Inail : come da memoria depositata il 24.3.2021

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 30.4.2018 diretto al Tribunale di Verbania
na proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
13820189000209144000 eccependo .:

- La nullità della notifica dell'avviso di intimazione;
- La prescrizione dei crediti azionati essendo state le cartelle di pagamento notificate a partire dal 25.11.2000;

L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'avviso di addebito, allegando di aver regolarmente notificato le 4 cartelle di pagamento e contestando l'applicabilità della prescrizione quinquennale anziché decennale, sicché conclusivamente chiedeva la reiezione del ricorso con il favore delle spese.

L'INPS si costituiva allegando anch'esso l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione

per mancata tempestiva opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e chiedendo dunque la reiezione del ricorso dell:

INAIL si è costituito al solo fine di garantire la regolarità del contraddittorio.

Senza lo svolgimento di attività istruttoria, con sentenza n. 29/20 il Tribunale di Verbania, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'AGENZIA DELLE ENTRATE -

RISCOSSIONE, ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale, in parziale accoglimento dell' opposizione dichiarava la inefficacia dell'intimazione di pagamento n.

13820189000209144000, notificata alla ricorrente in data 1.3.2018, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:

13820000008318878000, notificata il 25/11/2000, di € 59.237,50;

13820010014811170000, notificata il 28/11/2001, di € 2.147,12;

13820020001064945000, notificata il 14/05/2002, di € 1.939,17;

13820030000594163000, notificata il 28/07/2006, di €1.818,35;

13820040001102212000, notificata l'1/04/2004, di € 1.043,04;

13820040001503122000, notificata il 28/04/2004, di € 5.216,34;

13820050000687937000, notificata il 12/03/2005, di € 1.231,21;

13820050004310687000, notificata il 19/01/2007, di € 265,17;
13820060000096558000, notificata il 30/05/2006, di € 6.617,60;
13820060004924470000, notificata il 28/10/2006, di € 1.038,66;
13820070000292144000, notificata il 6/02/2007, di € 4.220,07;
13820070004844902000, notificata il 26/11/2008, di € 25,17;
13820070005188287000, notificata il 12/07/2008, di € 4.081,07;
13820080001941156000, notificata il 19/09/2008, di € 5.408,00;
13820080003780536000, notificata il 2/01/2009, di € 1.414,57;
13820080004042047000, notificata l'1/05/2009, di € 2.151,99;
13820080004464082000, notificata l'1/05/2009, di € 2.224,27;
13820090000375608000, notificata il 26/09/2009, di € 25.810,99;
13820090004602151000, notificata il 17/06/2010, di € 1.108,16;

e condannava ADER a rimborsare alla le spese processuali del grado con distrazione a favore del suo difensore.

Avverso tale sentenza, propone appello l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE chiedendone l'integrale riforma dovendosi applicare il termine di prescrizione decennale.

Resistono gli appellati.

All'udienza del 13 aprile 2021 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

Il tribunale, affermata la soggezione del credito al termine di prescrizione quinquennale, ha ritenuto che i crediti di cui alle cartelle dalla n. 1 alla n. 17 e n. 19 e 20 della tabella predisposta dall'Ader fossero prescritti.

Nell'appello l'ADER censura la sentenza ribadendo in sostanza la tesi esposta in prime cure secondo cui a decorrere dalla data di notificazione della cartella non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per ciascuno di essi, bensì soltanto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.

Siffatta tesi è infondata : con la sentenza n. 23397/16 le SS.UU. della Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla questione dell'applicabilità o meno ai crediti previdenziali del termine di prescrizione decennale (ex art. 2953 c.c.) in caso di mancata opposizione alla cartella di pagamento, hanno infatti inequivocabilmente escluso che la mancata opposizione produca l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'art. 3, co. 9, della L. n. 335/1995 nel termine decennale di prescrizione di cui al cit. art. 2953 c.c., ed hanno poi precisato che tale principio "si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione,

non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

Non può dunque sostenersi che il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi previdenziali valga solo – come sostiene l'ADER – per la fase che precede la consegna del ruolo al concessionario della riscossione, sul presupposto di un effetto sostanzialmente novativo di tale atto e con conseguente applicabilità all'azione esecutiva dell'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c. : in assenza di un titolo giudiziale definitivo – idoneo a comportare l'applicazione della prescrizione decennale dell'actio iudicati – continua a trovare applicazione la speciale disciplina della prescrizione sostanziale del credito di cui al cit. art. 3 L. n. 335/1995 e pertanto non ricorrono i presupposti per l'applicazione della regola generale e sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c..

Né è utile il richiamo dell'ADER agli artt. 19, comma 4, e 20, comma 6, D.Lgs. n. 112/99 : sempre nella cit. sentenza n. 23397 le SS.UU. hanno osservato che tale D.Lgs. n. 112/99 contiene disposizioni principalmente riferite alla riscossione dei tributi e che il comma 6 dell'art. 20, in quanto diretto a regolamentare i rapporti tra ente impositore e agente della riscossione, in linea con il riordino della disciplina a seguito dell'eliminazione dell'“obbligo del non riscosso come riscosso”, non ha alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente ed ente impositore.

I principi su esposti sono stati ribaditi dalla S.C. in numerose altre pronunce del 2017, 2018 e 2019 (v. ad es. ord. n. 1092/19 e sent. n.

31287/19) e, da ultimo, anche nell'ordinanza n. 1826 del 27.1.2020 in cui, dopo aver espressamente richiamato i propri precedenti e fra questi anzitutto la sentenza delle SS.UU. sopra cit., la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'ADER avverso la sentenza d'appello nella parte in cui non aveva applicato l'ordinario termine di prescrizione decennale trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartella di pagamento non impugnata dal debitore. La Corte ha così testualmente osservato:

“E' stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell'irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (...). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola

generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. 4. (...). Né giova alla tesi della ricorrente il richiamo all'art. 20 comma 6 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (...)"

Nella stessa pronuncia, inoltre, la Cassazione ha pure escluso la rilevanza nel caso dell'art. 1, co. 197, della L. 30.12.2018 n. 145, disposizione che nell'ambito della procedura di definizione dei crediti iscritti a ruolo dettata dai commi 184 e ss. ha stabilito che, ove l'interessato non produca la documentazione richiestagli ai sensi del co. 196 o nel caso di falsità della dichiarazione resa all'agente della riscossione ex co. 189, non si producono gli effetti di cui ai commi 184 e 185 (vale a dire l'estinzione del debito) e l'ente creditore procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, a riaffidare in riscossione il debito "nel termine di prescrizione decennale".

Nella cit. ord. n. 1826/20, la Cassazione ha infatti osservato: "Analogamente, l'art. 1 comma 197 della legge n. 145/2018 contempla un termine di prescrizione decennale che è relativo al "riaffido" da parte dell'ente creditore all'agente per la riscossione dei crediti - già oggetto di dichiarazione di "saldo e stralcio" ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1 - rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità. Tale termine di prescrizione si riferisce ai rapporti interni tra ente

creditore e agente della riscossione e non si confonde con quello quinquennale valevole nei confronti del soggetto passivo del debito contributivo e di cui si discute invece nel giudizio”.

Attesa la soccombenza, l'appellante dev'essere condannata a rimborsare all'appellata _____ le spese del presente grado che vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modif. dal D.M. n. 37/2018, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.

Di dette spese deve ordinarsi la distrazione ex art. 93 c.p.c.

Tenuto conto dell'assenza di domande nei confronti dell'INPS e dell'INAIL ricorrono giusti motivi per compensare le spese nei loro confronti.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellata De Leo le spese del grado liquidate in euro _____ . oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore.

compensa le spese nei confronti di Inps e Inail.

Così deciso all'udienza del 13/04/2021.

La presidente

Clotilde Fierro